

I TEMPI DELLA RIFORMA “BRUNETTA” NEGLI ENTI LOCALI

Diretta applicazione	Negli ordinamenti delle regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e degli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni dell'articolo 11, commi 1 e 3 – <i>Trasparenza intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità ovvero le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.</i>
a decorrere dal 1° gennaio 2010	Gli enti locali coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.
entro la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010	I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata al risultato
entro il 30 aprile 2010	Costituzione degli Organismi indipendenti
a decorrere dal 30 aprile 2010	Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286: a) il terzo periodo dell'articolo 1, comma 2, lettera a) ovvero <i>“Le strutture stesse svolgono, di norma, anche l'attività di valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, in particolare dai Ministri, ai sensi del successivo articolo 8”</i> ; b) l'articolo 1, comma 6 ovvero <i>“Gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione, la valutazione dei dirigenti e il controllo strategico riferiscono sui risultati dell'attività svolta esclusivamente agli organi di vertice dell'amministrazione, ai soggetti, agli organi di indirizzo politico- amministrativo individuati dagli articoli seguenti, a fini di ottimizzazione della funzione amministrativa. In ordine ai fatti così segnalati, e la cui conoscenza consegue dall'esercizio delle relative funzioni di controllo o valutazione, non si configura l'obbligo di denuncia al quale si riferisce l'articolo 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20”</i> ; c) l'articolo 5 ovvero <i>la valutazione del personale con incarico dirigenziale</i> ; d) l'articolo 6, commi 2 e 3 ovvero <i>“Gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle</i>

	<p><i>risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli</i>”;</p> <p>e) l'articolo 11, comma 3 - Qualita' dei servizi pubblici – <i>“Le iniziative di coordinamento, supporto operativo alle amministrazioni interessate e monitoraggio sull'attuazione del presente articolo sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, supportato da apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E' ammesso il ricorso a un soggetto privato, da scegliersi con gara europea di assistenza tecnica, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti”</i></p>
entro il 30 settembre 2010	Gli Organismi indipendenti provvedono sulla base degli indirizzi della Commissione a definire i sistemi di valutazione della performance
entro il 30 novembre 2010	Elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza ovvero organizzazioni sindacali e confederazioni rappresentative riferite ai nuovi comparti ed aree di contrattazione collettiva, sulla base dei dati associativi ed elettorali rilevati per il biennio contrattuale 2008-2009
entro il 31 dicembre 2010	<p>Gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive potestà normative, prevedono che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre.</p> <p>Oltre a quanto autonomamente stabilito, nei limiti delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, utilizzano gli strumenti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere <i>c), d), e)</i> ed <i>f)</i>, nonché, adattandoli alla specificità dei propri ordinamenti, quelli di cui alle lettere <i>a) e b)</i>. Gli incentivi di cui alle predette lettere <i>a), b), c)</i> ed <i>e)</i> sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.</p>
entro il 31 dicembre 2010	Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3 (<i>Principi generali</i>), 4, (<i>Ciclo di gestione della performance</i>), 5 comma 2, (<i>Obiettivi e indicatori</i>) 7, (<i>Sistema di misurazione e valutazione della performance</i>) 9 (<i>Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale</i>) e 15, comma 1 (<i>Responsabilità dell'organo di indirizzo politico amministrativo</i>)
a decorrere dal 1° gennaio 2011	Piena operatività Organismi indipendenti
31 dicembre 2011	Le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del decreto (<i>Merito e premi</i>)
entro il 31 dicembre 2011	Trasmettono, anche attraverso i loro rappresentanti

	istituzionali, i dati relativi alla attribuzione al personale dipendente e dirigente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale alla Conferenza unificata anche al fine di promuovere l'adozione di eventuali misure di correzione e migliore adeguamento.
31 dicembre 2012	In caso di mancato adeguamento i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia e non sono ulteriormente applicabili.